



Roma, 23 febbraio 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 53

Oggetto: Riforma fiscale – D. Lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024 – Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 16-2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 16 – 2024

Oggetto: Riforma fiscale – D. Lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024 – Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale

Nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2024, è stato pubblicato il D. Lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024, recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale.

Il Decreto dispone in materia di accertamento tributario ai fini di una migliore partecipazione del contribuente al procedimento accertativo, e in materia di concordato preventivo biennale al quale potranno accedere i contribuenti minori titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo. L'obiettivo è quello di combattere l'evasione spingendo progressivamente i contribuenti a dichiarare redditi più reali, aumentando l'adesione spontanea – *compliance* – agli obblighi tributari.

Le disposizioni del Decreto perseguono l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il sistema di accertamento, potenziare l'applicazione del contraddittorio, riordinare la disciplina in materia di attività di analisi del rischio, introdurre specifiche forme di cooperazione internazionale, prevenire e contrastare i fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA nonché revisionare i termini di accertamento e l'apparato sanzionatorio. Viene poi introdotto per i soggetti di minori dimensioni, titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato, l'istituto e la relativa disciplina del concordato preventivo biennale – CPB - che ha la finalità di innalzare la cosiddetta *tax compliance* e favorire l'adempimento spontaneo, migliorando il rapporto di fiducia e collaborazione tra Amministrazione finanziaria e contribuente

Il Decreto si articola in due Titoli. Il Titolo 1 – articoli da 1 a 5 – reca disposizioni in materia di procedimento accertativo e il Titolo II dispone – articoli da 6 a 33 – l'introduzione nel sistema tributario del Concordato preventivo biennale, e dagli articoli da 34 a 41 reca disposizioni comuni di coordinamento e conclusive.

Titolo I – Disposizioni in materia di procedimento accertativo

L'art. 1 del D. Lgs. n. 13/2024 - Partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento e relativa razionalizzazione – si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024 e prevede, al comma 1, le seguenti modificazioni del D.

Lgs. n. 218 del 19 giugno 1997, recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale:

1-all'art. 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

a)-l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA nonché il recupero di crediti indebitamente compensati non dipendente da un precedente accertamento, possono essere definiti con adesione del contribuente; *il contribuente potrà presentare specifica istanza per la definizione dell'accertamento con adesione;*

b)-dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2-bis: lo schema di atto comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo, previsto dell'art. 6, comma 3, della Legge 27 luglio 2000, n.212, reca oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello della presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni. L'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione è in ogni caso contenuto nell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell'atto di recupero non soggetto all'obbligo del contraddittorio preventivo;

c)-all'art. 5, al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: l'Ufficio di iniziativa, con lo schema di provvedimento di cui al punto b), ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui all'art. 6 (*contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni, verifiche, o nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento per il quale non si applica il concordato preventivo, non preceduto da un processo verbale di constatazione definibile ai sensi dell'art. 5-quater*), contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente nei casi di cui all'art. 6, gli comunica un invito a comparire nel quale sono indicati: 1) i periodi d'imposta suscettibili di accertamento; 2) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione; 3) le maggiori imposte, ritenute sanzioni, interessi, dovuti; 4) i motivi che determinano maggiori imposte, ritenute e contributi di cui al punto 2);

d)-l'inserimento, dopo l'art. 5, dell'art. **5-quater** che prevede che il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione. L'adesione può avere ad oggetto:

a) **esclusivamente** – *senza condizioni* - il contenuto integrale del verbale di constatazione;

b) condizionandola alla **rimozione** di errori manifesti.

Nel caso a), l'adesione deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data di consegna del verbale medesimo mediante comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, indicato nello stesso verbale, e all'Organo che ha redatto il

verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il competente Ufficio delle Entrate notifica l'atto di definizione dell'accertamento.

Nel caso b), nei 10 giorni successivi alla comunicazione dell'adesione condizionata, l'Organo che ha redatto il verbale può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante l'aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Il termine di 60 giorni, previsto per il caso a), decorre, come per il caso b), dalla comunicazione effettuata all'Agenzia delle Entrate da parte dell'Organo che ha redatto il verbale

Fino alla predetta comunicazione e, comunque, non oltre la scadenza del 30° giorno dalla consegna del verbale di constatazione, i termini per l'accertamento restano sospesi.

Con l'adesione le sanzioni sono ridotte alla metà di quelle previste nel caso di adesione ordinaria e il pagamento delle somme dovute va effettuato entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione. Le somme possono essere versate anche ratealmente con l'applicazione, sulle rate successive alla prima, degli interessi al saggio legale, in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 16 rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000,00 euro. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applica l'art. 15-ter del DPR n. 602/73, (decadenza dal beneficio della rateazione e iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle residue somme, con le relative sanzioni);

2-all'art. 8:

Per il versamento delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, conseguente alla definizione di atti di recupero, **non** è possibile avvalersi della rateazione e della compensazione, prevista dall'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;

3-all'art. 11:

a)-l'Ufficio di iniziativa, con lo schema di provvedimento di cui al precedente punto 1-b), ovvero su istanza del contribuente, comunica al contribuente stesso un invito a comparire nel quale sono indicati: 1) i periodi d'imposta suscettibili di accertamento; 2) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione; 3) le maggiori imposte, ritenute sanzioni, interessi, dovuti; 4) i motivi che determinano maggiori imposte, ritenute e contributi di cui al punto 2);

b)-qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono meno di 90 giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di 120 giorni in deroga al termine ordinario;

4-all'art. 12, il comma 1, è sostituito dal seguente:

In caso di notifica di avviso di accertamento, ovvero di atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, anche in difetto dell'invito a comparire di cui all'art. 11, comma 1. L'istanza di adesione è proposta entro i termini di presentazione del ricorso.

Il contribuente può presentare l'istanza di adesione, con l'indicazione del domicilio di almeno un rappresentante, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto. E' fatta salva la possibilità, per il contribuente, di presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria è sospeso per un periodo di 30 giorni.

L'art. 1 del D. Lgs. n. 13/2024, prevede, al comma 2, modificazioni al DPR n. 600 del 29 settembre 1973, recante disposizioni in materia di accertamento.

a) - Al fine di razionalizzare e omogeneizzare il procedimento accertativo, attesa l'introduzione nell'ordinamento dell'istituto del contraddittorio preventivo, viene inserito **dopo il secondo comma dell'art. 31 del DPR n. 600/1973, un secondo comma-bis che prevede che** nel caso di esercizio di attività d'impresa o di arti o professioni in forma associata, di cui all'art. 5 TUIR, ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria e in caso di società che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 TUIR, la competenza di cui al secondo comma spetta all'Ufficio competente all'accertamento nei confronti della società, dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale, con riguardo al relativo reddito di partecipazione attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, che procede con accertamento parziale.

Lo stesso secondo comma-bis del Decreto, alla lettera **b)**, che si riporta di seguito, introduce invece delle disposizioni volte a razionalizzare e omogeneizzare il procedimento di recupero dei crediti, sia non spettanti che inesistenti, utilizzati indebitamente in compensazione.

b)-inserimento, dopo l'art. 38, dell'art. 38-bis – Atti di recupero –che stabilisce che:

a) gli atti di recupero per la riscossione dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale, dovranno essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31dicembre del **quinto anno** successivo a quello del relativo utilizzo per i crediti non spettanti ed entro il dicembre **dell'ottavo anno** successivo a quello del relativo utilizzo, per quelli inesistenti. Per credito inesistente si intende il

credito in relazione al quale ricorrano contemporaneamente i due requisiti della mancanza, in tutto o in parte, del presupposto costitutivo e l'inesistenza non sia riscontrabile mediante la liquidazione delle dichiarazioni. Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato per intero entro il termine per presentare ricorso senza possibilità di avvalersi della compensazione e, in caso di mancato pagamento entro il suddetto termine, le somme dovute in base all'atto di recupero, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo;

b)-quanto previsto nella precedente lett. a), si applica anche per il recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti d'imposta in mancanza dei requisiti. L'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del **quinto anno** successivo a quello in cui è avvenuta la violazione;

Il nuovo art. 38-bis, prevede alla lettera d) del comma 2, al fine di incrementare l'utilizzo della posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notifiche degli atti, l'inserimento, dopo l'art. 60-bis, dell'art. 60-ter - *Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale*:

a)-Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente Ufficio tramite PEC agli indirizzi risultanti: **1)**dagli indici IPA se destinati a Pubbliche Amministrazioni e a gestori di servizi pubblici; **2)**se destinati alle imprese individuali o società e a tutti i professionisti i cui indirizzi digitali sono inseriti nell'Indice nazionale dei domicilia digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), al domicilio digitale risultante da tale Indice, anche nel caso in cui per lo stesso soggetto è presente un diverso indirizzo nell'Indice nazionale dei domicilia digitali delle persone fisiche, dei professionisti e nel Registro delle Imprese; **3)** se destinati alle persone fisiche, ai professionisti e agli altri enti di diritto privato, al domicilio digitale professionale risultante dall'Indice o, in mancanza, all'unico domicilio digitale ivi presente; **4)** per i soggetti non tenuti all'obbligatorietà dell'indirizzo digitale, al domicilio speciale se eletto.

b)-se, relativamente agli atti, agli avvisi di accertamento e ai provvedimenti che per legge devono essere notificati, il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio risulta saturo, l'Ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito del secondo tentativo, la casella di posta elettronica o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, oppure se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio non risulta valido o attivo, la notificazione va effettuata secondo le normali procedure o mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Info Camere Sepa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo

avviso nello stesso sito, per la durata di 15 giorni; l'Ufficio, inoltre, dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.

Gli atti e le comunicazioni dell'Agente della riscossione dei quali la legge non prescrive la notificazione potranno essere portati a conoscenza del destinatario con le modalità e al domicilio digitale secondo il nuovo art. 60-ter.

L'art. 2 del D. Lgs. n. 13 del 21 febbraio 2024 – Razionalizzazione e riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio – dispone una serie di procedure e azioni in materia di attività di analisi del rischio, al fine di prevenire e contrastare l'evasione fiscale e l'abuso del diritto in materia fiscale nonché in materia di invito alla *compliance*.

Sono riportate, **con il comma 1**, tra l'altro, le seguenti definizioni:

analisi del rischio è il processo composto da una o più fasi, che al fine di massimizzare l'efficacia delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, nonché di quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo tramite modelli e tecniche di analisi deterministica ovvero probabilistica, utilizza le informazioni presenti nelle basi dati dell'Amministrazione finanziaria per associare, coerentemente ad uno o più criteri selettivi, ovvero a uno o più indicatori di rischio desunti o derivati, la probabilità di accadimento a un determinato rischio fiscale, effettuando, ove possibile, anche una previsione sulle conseguenze che possono generarsi al suo determinarsi;

rischio fiscale è il rischio di operare, colposamente o dolosamente, in violazione delle norme tributarie ovvero in contrasto con i principi e le finalità dell'ordinamento tributario.

Il comma 2 dell'art. 2 del Decreto prevede che i risultati dell'analisi del rischio, oltre che per le finalità di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso de diritto in materia tributaria, nonché di stimolo all'adempimento spontaneo, possono essere utilizzati anche per lo svolgimento di controlli preventivi.

Il successivo comma 3 stabilisce che le informazioni presenti nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate e quelle inerenti la fatturazione elettronica, saranno utilizzate, con la sola esclusione delle informazioni legate ai reati, dall'Agenzia anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, per le attività di analisi del rischio fiscale, per le attività di controllo, per le attività di stimolo dell'adempimento spontaneo e per quelle di erogazione di servizi ai contribuenti.

Il comma 4, poi, stabilisce che per le attività di analisi del rischio, il Dipartimento delle Finanze del MES deve definire con regolamento specifiche limitazioni per garantire i diritti dei contribuenti in materia di privacy.

Con i commi da 5 a 8 sono introdotti, con modifiche degli articoli 31, 32 del DPR n. 600/1973 e 51 del DPR n. 633/1972 (IVA), i nuovi strumenti di analisi del rischio tra le attribuzioni e i poteri degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. **Il comma 9** prevede che l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono, per le finalità in argomento, compatibilmente con le vigenti disposizioni in tema di trattamento dei dati personali, di riservatezza e di segretezza, condividere tutte le informazioni e le risorse informatiche di cui dispongono anche tramite unità integrate di analisi del rischio.

L’art. 3 del D. Lgs. n. 13/2024 – Introduzione di specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere e riordino delle forme di cooperazioni esistenti – reca disposizioni in materia di scambio di informazioni e di cooperazioni, controlli e verifiche congiunte.

Il successivo art. 4 del Decreto – Prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in materia di IVA – ai fini della prevenzione e del contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti, in ambito IVA, connessi all’utilizzo abusivo della procedura che consente l’esenzione dal pagamento dell’IVA al momento dell’importazione di beni nella UE da Paesi extra UE, ha introdotto modifiche all’art. 35 del DPR n. 633/1972, stabilendo, con il novello comma 7-quater, tra l’altro, che per i soggetti non residenti in uno Stato UE che adempiono gli obblighi IVA tramite un rappresentante fiscale, l’inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie avviene previo rilascio di apposita garanzia.

Per le stesse finalità sono aggiunti alcuni periodi nel terzo comma dell’art. 17 del DPR n. 633/1972, concernenti le ipotesi in cui gli obblighi o i diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di IVA siano previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato. In particolare, tra l’altro, si prevede che il rappresentante fiscale debba essere in possesso dei requisiti soggettivi quali, ad esempio, non aver riportato condanne, anche non definitive per reati finanziari, non avere procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari, non aver commesso violazioni gravi e ripetute alle disposizioni in materia tributaria e contributiva.

L’art. 5 reca disposizioni in materia di imposta sulle assicurazioni

Titolo II - Disciplina del Concordato preventivo biennale

Con il Titolo II, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, è introdotto l’istituto e la relativa disciplina del concordato preventivo biennale (CPB) finalizzato a prevenire

ex ante l'evasione fiscale e ad innalzare la *tax compliance*, favorendo l'adempimento spontaneo e migliorando il rapporto tra fisco e contribuente. L'istituto ha quali destinatari i soggetti di minori dimensioni, titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo nonché i soggetti che aderiscono al regime forfetario, residenti nel territorio dello Stato.

Il CPB impegna i soggetti che vi aderiscono ad accettare e rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP formulata dall'Agenzia delle Entrate che utilizza le banche dati e le nuove tecnologie a sua disposizione oltre che i dati dichiarati dal contribuente.

L'adesione comporta, inoltre, che sono considerati irrilevanti ai fini delle imposte di cui sopra nonché dei contributi previdenziali obbligatori eventuali maggiori o minori redditi effettivi rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi.

E' prevista, infine, la decadenza dal concordato nel caso in cui, a seguito di accertamento, risulti che il contribuente non abbia correttamente documentato ricavi o compensi per un importo superiore a prestabilite soglie o abbia commesso violazioni fiscali di non lieve entità.

Si riportano di seguito, in sintesi, le disposizioni normative dell'istituto del CPB.

Art. 6 – Finalità – prevede che al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti o professioni che svolgono la loro attività nel territorio dello Stato, possono accedere ad un concordato preventivo biennale alle condizioni e secondo le modalità previste dal Titolo II. *In sostanza, il patto con il Fisco sarà esteso a tutte le partite IVA, compresi i contribuenti che si trovano nel regime ISA e quelli che sono nel regime forfetario, semplificato, tassato con l'aliquota piatta del 15%.*

Per l'applicazione del concordato preventivo biennale – **art. 7 – Ambito di applicazione** - l'Agenzia delle Entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al **regime forfetario** di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, **per il solo periodo d'imposta 2024, l'applicazione del concordato preventivo biennale è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità.**

Entro il **1° aprile** di ciascun anno – **art. 8 – Procedure informatiche di ausilio all'attuazione del concordato** - l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei

contribuenti e dei loro intermediari appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta da parte dell'Agenzia. Per il 2024 e il 2025 i programmi informatici sono resi disponibili rispettivamente entro il 15 giugno e entro il 15 aprile.

La proposta di concordato è elaborata – **art. 9 – Elaborazione e adesione alla proposta di concordato** - dall'Agenzia delle Entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente, tenuto conto dei dati stessi e delle informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate acquisisce ulteriori dati dalle banche dati in suo possesso e di altri soggetti pubblici. Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine del 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione. **Per il 2024**, primo anno di applicazione, il contribuente può aderire alla proposta di concordato **entro il termine** previsto dal successivo art. 38 per la presentazione della dichiarazione.

Il successivo art. 10 - Concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità – prevede che i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni ai quali si rendono applicabili gli indici sintetici di affidabilità – ISA – accedono al concordato preventivo secondo le modalità indicate nel medesimo Titolo II. Possono accedere al CPB i contribuenti di cui sopra che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari ovvero, nel rispetto dei termini previsti dal precedente art. 9, comma 3, hanno estinto quelli che tra essi sono d'importo complessivamente pari o superiori a **5.000,00 euro** per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici.

Con l'art. 11 – Cause di esclusione - è previsto che non possono accedere al CPB i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione quali la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti, e la condanna per uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 74/2000 (*rilascio di fatture per operazioni inesistenti*), dall'art. 2621 C.C. (*false comunicazioni sociali*) e dagli artt. 648-bis e ter c.p. (*riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita, autoriciclaggio*), commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti.

L'accettazione della proposta da parte del contribuente – **art. 12** – *Effetti dell'accettazione della proposta* - impegna il contribuente medesimo a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato. L'Agenzia delle Entrate provvede al controllo automatizzato delle somme non versate, ferma restando l'applicazione delle disposizioni relative al ravvedimento operoso.

Con l'art. 13 – *Adempimenti* - è previsto che nei periodi d'imposta oggetto del concordato i contribuenti sono tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l'applicazione degli ISA.

Decorso il biennio oggetto di concordato, l'Agenzia delle Entrate - **art. 14** – *Rinnovo del concordato* – permanendo i requisiti e in assenza di cause di esclusione formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo a cui il contribuente, se lo ritiene, può aderire.

Il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni – **art. 15** – *Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato* - rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento all'art. 54, comma 1, del TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze e i redditi relativi a partecipazione in società di persone e associazioni. Il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze nonché i redditi di partecipazione, determina una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000,00 euro.

Il reddito d'impresa proposto al contribuente – **art. 16** – *Reddito d'impresa oggetto di concordato* - ai fini del concordato è individuato con riferimento all'art. 56 TUIR, e per i soggetti all'IRES alle relative disposizioni del TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze e redditi di partecipazione. Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive nonché i redditi di partecipazione determinano una corrispondente variazione del reddito concordato. Le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi d'imposta precedenti riducono il reddito determinato e, in ogni caso, il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a **2.000,00 euro**.

Ai fini dell'IRAP il valore della produzione – **art. 17** – *Valore della produzione netta oggetto di concordato* - proposto al contribuente è individuato con riferimento agli articoli. 5, 5-bis e 8 del D. Lgs. n. 446/1997, senza considerare plusvalenze e

sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze sopravvenienze passive. Il saldo netto tra le plusvalenze e sopravvenienze attive e le minusvalenze e sopravvenienze passive determina una corrispondente variazione della produzione netta concordato, ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di **2.000 ,00euro**.

L'adesione al concordato – art. 18 – Effetti del concordato ai fini dell'IVA - non produce effetti sull'IVA la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.

Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi rispetto a quelli concordati – **art. 19 – Rilevanza delle basi imponibili concordate** - non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP nonché dei contributi previdenziali obbligatori, ferma restando la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato. In presenza di circostanze eccezionali che determinano minori redditi effettivi eccedenti la misura del **50%** rispetto a quello oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo d'imposta in cui si realizza tale circostanza.

L'art. 20- Determinazione degli acconti - stabilisce che l'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP relativo ai periodi d'imposta oggetto di concordato è calcolato sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati. In sede di prima applicazione del CPB – **2024** – la seconda rata dell'acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Il concordato cessa di produrre effetto – **art. 21 – Cessazione del concordato** - dal periodo d'imposta nel quale il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel precedente periodo d'imposta, o se il contribuente cessa l'attività.

Con l'art. 22 - Decadenza dal concordato - sono stabilite le cause di decadenza del concordato. Si decade quando: a) a seguito di accertamento nei periodi d'imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al **30%** dei ricavi dichiarati ovvero risultano altre violazioni di **non lieve entità**; b) a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato, c) sono indicati nella

dichiarazione dei redditi dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato; d) ricorre una delle ipotesi di cui al precedente art. 11 ovvero vengono meno i requisiti di cui all'art 12, comma 2; e) è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di cui all'art. 12, comma 2.

Con riferimento alla lett. a), del comma 1, sono di **non** lieve entità: a) le violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui al D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, relativamente ai periodi d'imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti all'ammissione all'Istituto; b) la comunicazione inesatta o incompleta di dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici ISA, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al **30%**. Decade dal concordato anche il contribuente che non presenta una qualsiasi delle dichiarazioni annuali o che commette, in giorni diversi, almeno tre violazioni della normativa sugli scontrini fiscali.

Le violazioni di cui al comma 1, lett. e), e al comma 2, non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione con il ravvedimento operoso.

Contribuenti che aderiscono al regime forfetario

Al concordato preventivo biennale possono accedere – **art. 23** – *Concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario* - anche i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario, regime che assoggetta il reddito dei contribuenti medesimi all'imposta del 15% - o del 5% per i primi 5 anni - sostitutiva di IRPEF e addizionali, sui compensi o ricavi purchè inferiori a 85 mila euro. Per i **lavoratori autonomi e per i professionisti in regime forfetario** il CPB sarà limitato, in via sperimentale, alla **sola annualità 2024**. La naturale scadenza biennale potrà essere operativa soltanto dal 2025 dal momento che l'Amministrazione finanziaria potrà utilizzare, per effettuare la proposta, i dati della fatturazione elettronica anche per i soggetti forfetari, per i quali l'obbligo della fatturazione elettronica è scattato dal 1° gennaio 2024, soltanto dall'anno 2025.

Non possono aderire al concordato – **art. 24** – *Cause di esclusione* – *oltre a coloro che non possiedono i requisiti di cui all'art. 10, comma 2, (assenza debiti tributari) o per i quali esiste una causa di esclusione prevista dall'art. 11 (nel triennio precedente all'adesione mancata presentazione della dichiarazione dei redditi o presenza di condanne penali), i soggetti che hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta. Ne consegue che la causa di esclusione riguarda i contribuenti che hanno aperto la partita IVA nel corso del 2023.*

L'accettazione della proposta – **art. 25** – *Effetti dell'accettazione della proposta* - obbliga il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relativi ai periodi d'imposta oggetto di concordato.

L'Agenzia delle Entrate provvede al controllo automatizzato delle somme non versate, ferma restando l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso

Nel periodo di vigenza del concordato – **art. 26** – *Adempimenti* - i contribuenti sono tenuti agli adempimenti previsti dal regime forfetario e, cioè, devono emettere fattura anche per le operazioni che superano il reddito concordato ed effettuare le ritenute sui redditi di lavoro erogati.

Il concordato potrà essere rinnovato alla scadenza del biennio – **art. 27** – *Rinnovo del concordato* - se non sussistono cause di esclusione, con una proposta per il biennio successivo.

L'art. 28 – *Reddito oggetto di concordato* – prevede che per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario, il reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo, oggetto di concordato, è determinato secondo le metodologie di cui all'art. 9, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2 mila euro.

L'adesione al concordato non produce effetti ai fini IVA – **art. 29** – *Effetti del concordato ai fini dell'IVA* - la cui applicazione continua ad aver luogo secondo le regole del regime forfetario.

Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi rispetto a quelli concordati – **art. 30** – *Rilevanza delle basi imponibili concordate* - non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi nonché dei contributi previdenziali obbligatori, ferma restando la possibilità per il contribuente di versare comunque i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato. In presenza di circostanze eccezionali che determinano minori redditi effettivi eccedenti la misura del **50%** rispetto a quello oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo d'imposta in cui si realizza tale circostanza.

Il successivo **art. 31** – *Determinazione degli acconti* - stabilisce che l'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato va calcolato sulla base dei redditi concordati. Per il versamento del **secondo acconto 2024**, per i soggetti che hanno aderito al CPB, la maggiore imposta si calcola in questa sede perchè il primo acconto è stato quantificato secondo le regole ordinarie.

Il concordato cessa di produrre effetto – **art. 32** – *Cessazione del concordato* - dal periodo d'imposta nel quale il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel precedente periodo, a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi criteri coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari. La cessazione ha effetto anche se il contribuente cessa l'attività.

Il successivo **art. 33** - *Decadenza dal concordato* - stabilisce che Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi d'imposta nei casi di cui al precedente art. 22.

Disposizioni di coordinamento e conclusive (artt. da 34 a 37)

L'attività di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria è sospesa per i periodi d'imposta oggetto del concordato, salvo che non ricorrano cause di decadenza – **art. 34** – e l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono.

Con l'**art. 35** è previsto che per l'adesione al concordato non si applica la disciplina di cui all'art. 2 del D. L. n. 16, del 2 marzo 2012. In particolare, in presenza di alcuni presupposti di natura sostanziale, la disposizione intende salvaguardare la scelta operata dal contribuente in buona fede che presenta la comunicazione ovvero assolve l'adempimento richiesto tardivamente, ed è strutturata in modo tale da sanare i soli comportamenti che non abbiano prodotto danni per l'erario. L'esistenza della buona fede, in altri termini, presuppone che il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con il regime opzionale prescelto ovvero con il beneficio fiscale di cui intende usufruire (c.d. comportamento concludente), ed abbia soltanto ommesso l'adempimento formale normativamente richiesto, che viene posto in essere successivamente.

Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, **si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato.**

L'**art. 37** prevede, per i soggetti potenzialmente interessati al concordato preventivo biennale (ISA, minimi, forfetari e soci in trasparenza), **il differimento del termine dei versamenti del saldo 2023 e del primo acconto 2024 delle imposte sui redditi e IVA, per il primo anno di applicazione del concordato, al 31 luglio senza**

alcuna maggiorazione; il versamento potrà aver luogo con la maggiorazione dello 0,4% entro il successivo 20 agosto.

Infine, l'**art. 38** – *Revisione dei termini di presentazione della dichiarazione in materia imposte dirette e IRAP* – prevede che:

per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023:

- a) Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'art. 6 TUIR, presentano la dichiarazione in via telematica entro il 15 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- b) I soggetti IRES presentano la dichiarazione in via telematica entro il 15° giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024:

- a) Le persone fisiche e le società e associazioni di cui all'art. 6 TUIR presentano la dichiarazione per il tramite di un ufficio postale tra il 15 aprile ed il 30 giugno dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta ovvero in via telematica tra il 15 aprile e il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- b) I soggetti IRES presentano la dichiarazione in via telematica a partire dal 15 aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- c) i sostituti d'imposta, gli intermediari e gli altri soggetti di cui all'art. 4, comma 1, DPR n. 322/1998, presentano in via telematica la dichiarazione dal 15 aprile al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il Decreto è entrato in vigore il 22 febbraio 2024.